

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI.....pag.	5
ART. 2 - TERRITORIO, SEDE, SEGNI DISTINTIVI..... "	5
ART. 3 - FINALITA..... "	5
ART. 4 - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE..... "	6
ART. 5 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO..... "	6
ART. 6 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO..... "	6
ART. 7 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO..... "	7
ART. 8 - SVILUPPO ECONOMICO..... "	7
ART. 9 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE-TERRITORALE"..... "	7

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

ART. 10 - PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE.....pag.	8
ART. 10bis - ISTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA' "	9
ART. 11 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..... "	9
ART. 12 - COMUNICATO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO..... "	9
ART. 13 - DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI..... "	9
ART. 14 - TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE..... "	10
ART. 15 - ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO "..... "	10
ART. 16 - NOMINA..... "	11
ART. 17 - REQUISITI..... "	11
ART. 18 - DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA..... "	11
ART. 19 - SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'..... "	12
ART. 20 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI..... "	12
ART. 21 - FORME DI CONSULTAZIONE..... "	12
ART. 22 - REFERENDUM..... "	12

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 23 - ORGANI DEL COMUNE.....	pag.	14
ART. 24 - POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	"	14
ART. 25 - PRIMA ADUNANZA.....	"	14
ART. 25bis - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	"	15
ART. 26 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	"	15
ART. 27 - ORDINE DEL GIORNO.....	"	16
ART. 28 - AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	"	16
ART. 29 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE	"	16
ART. 30 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONI.....	"	16
ART. 31 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	"	17
ART. 32 - DELLE VOTAZIONI.....	"	17
ART. 33 - REGOLAMENTO INTERNO.....	"	17
ART. 34 - ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	"	17
ART. 35 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	"	17
ART. 36 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	"	18
ART. 37 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI.....	"	18
ART. 38 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	"	18
ART. 39 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE.....	"	19
ART. 40 - CONSIGLIERE ANZIANO.....	"	19
ART. 41 - GRUPPI CONSILIARI.....	"	19
ART. 42 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPI.....	"	20
ART. 43 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.....	"	20
ART. 44 - ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	"	20
ART. 45 - ELEZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI.....	"	20
ART. 46 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.....	"	21
ART. 47 - DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI.....	"	21
ART. 48 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE.....	"	21
ART. 49 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.....	"	21
ART. 50 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.....	"	22
ART. 51 - REVOCA DEGLI ASSESSORI.....	"	22
ART. 52 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA.....	"	22
ART. 53 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA.....	"	22
ART. 54 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI.....	"	23
ART. 55 - FUNZIONI DEL SINDACO.....	"	23
ART. 56 - COMPETENZE DEL SINDACO.....	"	23
ART. 57 - DELEGATI DAL SINDACO.....	"	24
ART. 58 - DECENTRAMENTO.....	"	24

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 59 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI.....	pag.	25
ART. 60 - PERSONALE.....	"	25
ART. 61 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA.....	"	26
ART. 62 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	"	26
ART. 63 - AREE FUNZIONALI E UNITA' ORGANIZZATIVE.....	"	26
ART. 64 - SEGRETARIO GENERALE.....	"	27
ART. 65 - VICE SEGRETARIO GENERALE.....	"	27
ART. 66 - CONFERENZE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI.....	"	27
ART. 67 - COMPITI ED ATTIVITA' DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI E RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI.....	"	28
ART. 68 - RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI.....	"	28
ART. 69 - INCARICHI DI DIRIGENZA.....	"	29
ART. 70 - COLLABORAZIONI ESTERNE.....	"	29
ART. 71 - RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI.....	"	30
ART. 72 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI.....	"	30
ART. 73 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO.....	"	30

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 74 - AUTONOMIA FINANZIARIA.....	pag.	31
ART. 75 - ENTRATE.....	"	31
ART. 76 - GESTIONE.....	"	32
ART. 77 - USCITE.....	"	32
ART. 78 - SERVIZIO TESORERIA.....	"	32
ART. 79 - COLLEGIO DEI REVISORI.....	"	33
ART. 80 - DEMANIO E PATRIMONIO.....	"	33
ART. 81 - CONTRATTI.....	"	34

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 82 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	pag.	35
ART. 83 - GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI.....	"	35
ART. 84 - PARTECIPAZIONE A S.P.A O AZIENDE.....	"	36
ART. 85 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI.....	"	36

TITOLO VII

ASSOCIAZIONI E COOPERAZIONE

ART. 86 - CONVENZIONI.....	pag.	37
ART. 87 - CONSORZI.....	"	37
ART. 88 - ACCORDI DI PROGRAMMA.....	"	37

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 89 - POTESTA' REGOLAMENTARE.....	pag.	39
ART. 90 - ENTRATA IN VIGORE.....	"	39
ART. 91 - MODALITA'.....	"	39

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	pag.	39
--	------	----

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Comunità di Cassano All'Ionio è Ente autonomo secondo i principi della Costituzione Italiana e delle norme fissate dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

ART. 2

TERRITORIO, SEDE, SEGNI DISTINTIVI

- 1. Il territorio si estende per Kmq 155 e confina: a nord con i Comuni di Frascineto , Civita , Francavilla Marittima e Villapiana; ad est con il mare Ionio; a sud con i Comuni di Corigliano Calabro e di Spezzano Albanese; ad ovest con il Comune di Castrovillari.**
- 2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Cassano. Sono, altresì, sedi del Comune le Delegazioni Municipali di Lauropoli, Doria e Sibari. Altre Delegazioni possono essere istituite con deliberazioni del Consiglio Comunale.**
- 3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, e regolarmente riconosciuti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.**
- 4. Il loro uso verrà disciplinato nel Regolamento, ove saranno previste le relative modalità di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e/o al di fuori di esso.**
- 5. Il Comune si dota di un bollettino ufficiale secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.**

ART. 3

FINALITA'

- 1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso culturale, civile, sociale ed economico, nonché garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della Comunità.**
- 2. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali, religiose ed economiche e con le associazioni sindacali e professionali.**
- 3. Promuove studi e ricerche sulla situazione economica e sociale, sul patrimonio artistico, paesaggistico, edilizio, sui beni culturali ed ambientali del suo territorio.**
- 4. Concorre a stabilire forme e canali di collegamento con Enti locali di altri Paesi e con Organizzazioni Europee ed internazionali.**

5. Promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale

per le donne e per gli uomini al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso la promozione di tempi e modalità della organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

6. Assume, per il conseguimento delle proprie finalità, la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia e della Regione.

7. La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, predisponendo idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai portatori di handicaps, ai tossicodipendenti e agli immigrati.

ART. 5

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta gli atti ed individua gli strumenti necessari a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente e ad eliminare la cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, a norma di legge.

2. Tutela, altresì, il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 6

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in ogni sua espressione.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti ed associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché promuove la creazione di idonee strutture, impianti e servizi.

4. Le modalità per l'utilizzo di tali strutture o impianti saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 7

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi e delle attività culturali, economiche e sociali.**
- 2. Realizza, a norma di legge, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto alla casa.**
- 3. Predisporre idonei strumenti di prevenzione e di intervento, da prestare al verificarsi di eventuali pubbliche calamità.**

ART. 8

SVILUPPO ECONOMICO

- 1. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive ed in particolare:**
 - a) coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;**
 - b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di attività produttive soprattutto nel campo della ricerca e della innovazione, per assicurare l'occupazione, in particolare quella giovanile, e la crescita di nuove professionalità;**
 - c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo, stimolando la creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;**
 - d) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale;**
 - e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.**

ART. 9

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE-TERRITORIALE

- 1. Il Comune, per la formulazione dei piani e dei programmi di cui al comma 6 dell'art. 3 del presente Statuto, ricerca l'apporto dei sindacati e delle istituzioni sociali, economiche e culturali.**

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

ART. 10

PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi dettati dall'art. 3 della Costituzione e dell'art.6 della legge 8 giugno 1990,n.142.
2. Allo scopo di pervenire ad una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e di garantire la partecipazione della comunità locale, il Comune promuove la costituzione di "CONSULTE COMUNALI" per consentire l'acquisizione di:
 - pareri consultivi su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti è istituito, presso il Comune, l'Albo delle Associazioni, delle Organizzazioni, delle Istituzioni costituenti le Consulte predette.
L'Albo è istituito dal Sindaco su deliberazione del Consiglio. Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La richiesta di pareri, di cui ai comma 2° e 3° del presente articolo, da parte dell'Amministrazione Comunale è obbligatoria nelle seguenti materie:
 - piano pluriennale degli investimenti;
 - strumenti urbanistici e commerciali;
 - piano dei trasporti e del traffico;
 - piano dello sviluppo scolastico.
5. E' costituito il " FORUM GIOVANILE " dai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni giovanili che ne facciano richiesta , dai giovani presenti nelle istituzioni scolastiche, universitarie e del volontariato.
Il " FORUM GIOVANILE " rappresenta il referente del Comune per le politiche giovanili.
6. E' costituito la " *COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA' (*)* " dai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni femminili, che ne facciano richiesta, per esprimere istanze e proposte relative alle politiche femminili.
7. E' costituito l'" OSSERVATORIO DELLA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI " dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni degli anziani, che ne facciano richiesta, per esprimere istanze e proposte relative alle problematiche della terza età.
8. E' fatto obbligo al Comune di acquisire il parere preventivo del " FORUM GIOVANILE " , della " *COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA' (*)* " e dell' " OSSERVATORIO DEGLI ANZIANI " ogni qualvolta vengono trattate questioni di rilevante interesse e, che, comunque, concernino le relative richieste ed esigenze.
9. Il regolamento stabilisce le modalità di composizione delle " *CONSULTE COMUNALI* ", del " FORUM GIOVANILE ", della " *COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPOTUNITA' (*)* ", dell' " OSSERVATORIO DEGLI ANZIANI " e le forme di partecipazione.
10. Il Comune istituisce nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa per finanziare iniziative o campagne volte ad affrontare le problematiche giovanili, femminili e della terza età. Il regolamento disciplina forme e modalità di gestione di tale fondo.

ART. 10 bis

ISTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA' (*)

- 1) *E' istituita la Commissione Comunale "Pari Opportunità" ai sensi della legge 10/04/1991, n. 125.*
- 2) *La composizione ed il relativo funzionamento sono demandati ad apposito Regolamento.*
- 3) *Nella Giunta, negli Organi collegiali del Comune nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esse dipendenti, deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.*
- 4) *Nella Giunta dev'essere assicurata la presenza femminile pari almeno ad 1/3 dei componenti.*
- 5) *Le Consulte Comunali, il Forum giovanile, l'Osservatorio della condizione degli anziani, la Commissione pari opportunità, devono essere istituite non oltre i 90 giorni dall'insediamento del Consiglio.*

ART. 11

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. **Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è regolata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.**
2. **Coloro che sono portatori di interessi, pubblici e privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.**
3. **I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.**

ART. 12

COMUNICATO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. **Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:**
 - a) **l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;**
 - b) **l'oggetto del procedimento;**
 - c) **le modalità con cui può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.**
2. **Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, nelle forme che riterrà le più idonee.**

ART. 13

DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

1. **Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.**
2. **Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di produzione e nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7/8/90, n.241.**
3. **Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni sugli atti, sui provvedimenti e sull'attività dell'Amministrazione Comunale, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune, nonché la**

istituzione di un telefono informazione, la costituzione dell'ufficio dei diritti del cittadino, la pubblicazione di una guida dei servizi.

ART. 14

TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il Comune rende pubblici, a mezzo stampa e con altri idonei strumenti di informazione:

- a) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi di qualsiasi genere a persone, enti, istituzioni, che comunque devono essere disciplinati da apposito regolamento;
- c) i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi professionali;
- d) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche, per la fornitura di beni e servizi e per i contratti in generale;
- e) gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche e i fornitori di beni e servizi;
- f) i criteri di assunzione temporanea di personale, i bandi di concorso e l'elenco degli eventuali assunti.

2. Tali criteri dovranno essere individuati, approvati dal Consiglio Comunale e resi pubblici non oltre i 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. Agli adempimenti di cui alle lettere c,d,f, provvede il Consiglio Comunale entro 90 giorni dal suo insediamento.(*)

ART. 15

ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale nonché degli enti ed aziende da essa dipendenti, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini singoli ed associati.
3. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste d'intervento al difensore civico.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere atti, documenti e notizie dagli uffici del Comune, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata, senza limiti di segreti di ufficio. Egli ha l'obbligo di mantenere il segreto sulle notizie ricevute.
5. Ha libero accesso agli uffici consultando, per il tramite di un funzionario responsabile, gli atti e la documentazione necessaria.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti violazioni di norme di legge, ha l'obbligo di farne rapporto alla Autorità competente.
8. Il Segretario Generale ha l'obbligo di trasmettere al difensore civico tutte le deliberazioni assunte rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.

ART. 16

NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, sulla base di una lista formata da cittadini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo, la cui candidatura è sottoscritta da almeno cinquecento elettori. Le firme dei presentatori devono essere autenticate a norma di legge. E' ammessa la sottoscrizione di una sola candidatura. La verifica della regolarità della presentazione della candidatura, viene effettuata dalla commissione consiliare "AFFARI ISTITUZIONALI", previo parere motivato del Segretario Generale.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno 90 giorni prima dalla scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto e fissa la data della successiva seduta per l'elezione ed i relativi adempimenti.

ART. 17

REQUISITI

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini residenti nel Comune da almeno due anni che, forniti di comprovata esperienza amministrativa, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serietà di giudizio.
2. Non sono eleggibili all'ufficio del difensore :
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di quartiere;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune;
 - e) i candidati alle ultime elezioni amministrative;
 - f) parenti ed affini ai consiglieri comunali entro il terzo grado;
 - g) i segretari ed i componenti di organismi direttivi dei partiti.

ART. 18

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 50 , comma 3, del presente Statuto per la decadenza del Sindaco e dell'Assessore.
3. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 19

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa Comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
2. Al difensore civico compete una indennità di carica corrispondente a quella percepita dal Sindaco.

ART. 20

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco qualora, in esito agli accertamenti ed all'indagine svolta, ritenga fondata la richiesta dei cittadini sollecitandone l'annullamento dell'atto lesivo o del comportamento dell'atto dovuto;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale sull'attività svolta nel semestre, segnalando i casi di ritardi o irregolarità per la trattazione di pratiche presso gli organi comunali;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, oggetto del suo intervento.

ART. 21

FORME DI CONSULTAZIONE

1. I cittadini singoli o associati, per esporre necessità collettive e/o per chiedere provvedimenti, possono rivolgere petizioni, istanze ed avanzare proposte al Sindaco, che le trasmette all'organo competente. Il Sindaco e la Giunta rispondono, nell'ambito delle proprie competenze, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse, con decisione motivata.
Il Consiglio Comunale esamina le petizioni, le proposte e le istanze secondo modalità stabilite dal proprio regolamento. Nel caso in cui la petizione, la proposta o l'istanza, sia stata sottoscritta da almeno 200 cittadini di età superiore a 16 anni, e residenti nel Comune, il Consiglio la discute entro 60 giorni dalla presentazione.
Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di tali petizioni, istanze e proposte.
2. Il Comune, inoltre, favorisce forme di consultazione degli studenti anche in età inferiore ai 18 anni, purché iscritti ad istituti scolastici di secondo grado o ad università, su materie di loro specifico interesse, con le modalità e nei limiti stabiliti da apposito regolamento.

ART. 22

REFERENDUM

1. Su richiesta di un decimo degli elettori o su richiesta di almeno 4 Consigli di quartiere, il Comune indice referendum consultivo, che abbia per oggetto atti amministrativi di interesse generale.
2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;
 - tributi, bilancio e mutui;
 - espropriazioni per pubblica utilità;

- designazioni e nomine.

3. I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di schema di deliberazione.

4. L'ammissibilità dei predetti quesiti è dichiarata da un "Comitato di garanti" costituito dal Segretario Generale del Comune, da un Docente di Diritto Pubblico, designato dal Senato accademico dell' Università della Calabria, e dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

5. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.

6. Il Sindaco è tenuto a convocare apposita riunione del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, per procedere alla discussione sull'esito del referendum.

7. L'indizione è demandata al Sindaco, previa autorizzazione del Consiglio Comunale.

8. *E' possibile riproporre Referendum per la stessa materia trascorso il termine di due anni. (*)*

9. Il Comune, previa intesa con i Comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.

10. Non si procede alla consultazione referendaria ove il Consiglio Comunale recepisca con propria deliberazione il quesito referendario.

11. Il regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, di accettazione delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 23

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, la Giunta. ()*

ART. 24

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio Comunale:

- a) rappresenta l'intera collettività ed è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo;*
- b) discute e delibera, con apposito documento, sugli indirizzi generali di governo;*
- c) delibera sulla mozione di sfiducia del Sindaco.*

2) Ha competenza per tutti gli atti fondamentali e le funzioni demandategli dalle leggi statali e regionali, nonché da presente Statuto.

3) L'esercizio della podestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altro organo, né le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo possono essere adottate, in via d'urgenza, da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni del bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio, nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

4) Spetta, altresì, al Consiglio:

- a) la disciplina per l'adesione ad iniziative a rilevanza almeno comunale promosse da cittadini singoli o associati, istituzioni, consorzi, società, nei settori economico - turistico - sociale - culturale e sportivo, secondo le modalità da prevedere in apposito Regolamento;*
- b) la convalida, la surroga e l'eventuale pronuncia di decadenza dei propri membri;*
- c) la dichiarazione di eventuale ineleggibilità o incompatibilità degli assessori;*
- d) la definizione degli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. (*)*

ART. 25

PRIMA ADUNANZA

1) Il Consiglio nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione procede:

- a) alla convalida degli eletti;*
- b) alla presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei rispettivi Presidenti;*
- c) alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;*
- d) alla presa d'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta da parte del Sindaco eletto.*

2) La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.

3) Nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva, da tenersi in questo caso, entro dieci giorni, il Consiglio discute e delibera sulla proposta degli indirizzi di governo. ()*

Art. 25 bis

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (*)

- 1) *Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio nel suo seno, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con votazione separata e con voto segreto, limitato ad un solo nominativo.*
- 2) *Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, sia per la carica di Presidente che per quella di Vice Presidente, viene eletto chi, nella votazione successiva, ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Se nessuno raggiunge la maggioranza richiesta si procede alla terza votazione. Viene eletto, sia per la carica di Presidente che per quella di Vice Presidente, il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.*
- 3) *Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con le stesse modalità previste, al 1° comma del presente articolo, per la elezione, sulla base di una mozione di sfiducia motivata, da gravi violazioni di legge, dello Statuto e Regolamento, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Detta mozione deve essere inserita al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di Consiglio immediatamente successiva.*
- 4) *La durata in carica del Presidente e del Vice Presidente, salvo revoche o dimissioni coincide normalmente con quella del Consiglio.*
- 5) *Il Presidente del Consiglio:*
 - a) *convoca e presiede il Consiglio;*
 - b) *stabilisce l'ordine del giorno della seduta e ne dirige e coordina l'attività;*
 - c) *riceve gli atti di dimissione del Sindaco e dei Consiglieri per il tramite della Segreteria Generale;*
 - d) *convoca e presiede la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;*
 - e) *presiede le Commissioni speciali direttamente o per il tramite di un suo delegato;*
 - f) *esercita ogni altra funzione indicata dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.*

ART. 26

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) *Tranne la prima adunanza, la convocazione del Consiglio Comunale e l'indicazione degli argomenti da trattare, spetta al Presidente del Consiglio Comunale.*
- 2) *L'iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale spetta:*
 - a) *al Presidente;*
 - b) *al Sindaco;*
 - c) *ad un quinto dei Consiglieri comunali assegnati;*
 - d) *al Comitato Regionale di Controllo o al Prefetto, nei casi espressamente previsti dalla legge.*
- 3) *Nei casi di cui alla lettera b) e c) del comma precedente, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente specifica richiesta scritta. (*)*

ART. 27

ORDINE DEL GIORNO

1. *L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e i Presidenti dei Gruppi, secondo le norme del Regolamento. (*)*

ART. 28

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione ed il relativo elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario Generale, all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, quando si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

2. Si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di Procedura Civile.

ART. 29

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1) *Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.*

2) *Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente l'intervento di almeno quattro membri.*

3) *Il Consiglio, comunque, non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento (Capitolo I Titolo II) e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.*

4) *Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:*

a) *i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;*

b) *gli assessori, i quali partecipano alle adunanze del Consiglio, e possono intervenire alla discussione, ma non hanno diritto di voto. (*)*

ART. 30

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 31

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e vengono divulgate a mezzo di organi di informazione secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si deve riunire in seduta segreta.

ART. 32

DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 33

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento interno approvato con i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni ed il regolamento è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modificazioni del regolamento predetto.

ART. 34

ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Sono organi del Consiglio Comunale:
- a) il Presidente;
 - b) le Commissioni Consiliari;
 - c) i Gruppi consiliari;
 - d) la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. (*)

ART. 35

COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Gruppi. Tali nomine devono avvenire entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio.
- 2) Il Regolamento determina numero e competenze delle Commissioni consiliari permanenti.
- 3) In seno alle commissioni va assicurato il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari, i cui criteri vengono fissati dal regolamento che disciplina altresì l'attività e le forme di pubblicità dei lavori.
- 4) Ogni Consigliere ha diritto di far parte almeno di una Commissione consiliare permanente.
- 5) Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame dei problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata.
- 6) Ciascuna Commissione permanente elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente indicato dalla minoranza. Le Commissioni speciali sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da suo delegato.
- 7) Le sedute delle Commissioni sono pubblicate, salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 8) Le Commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di specifici argomenti.

- 9) *Il Sindaco ed i componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute delle commissioni, senza, per altro, avere diritto di voto.*
- 10) *Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione di dirigenti, di esperti o di rappresentanti di associazioni. Enti ed organizzazioni. (*)*

ART. 36

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) *Le Commissioni consiliari permanenti possono esaminare preventivamente le proposte di deliberazioni di competenza consiliare.*
- 2) *Le Commissioni possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di loro proposte:*
- a) *al Presidente, per il Consiglio Comunale;*
- b) *al Sindaco, per la Giunta.*
- 3) *Spetta, altresì, alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani e programmi, per riferirne al Consiglio.*
- 4) *Le Commissioni svolgono ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal Regolamento. (*)*

ART. 37

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. **Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune o per studiare determinati problemi al fine di esperire indagini conoscitive su argomenti di particolare interesse per l'attività del Comune.**
2. **La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare, il termine per la conclusione dei lavori e le indennità**

ART. 38

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. **Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.**
2. **Ciascun consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti delle quali fanno parte.**
3. **I consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.**
4. **A ciascun consigliere vengono riconosciute indennità e rimborso delle spese, il cui ammontare è determinato dalle disposizioni di legge.**
5. **I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono. Le modalità operative rimangono quelle previste dall'art.9 bis del T.U. 16/5/90, n. 570.**
6. **La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.**
7. **Ciascun consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale.**
8. **Ha diritto:**
- a) **di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati;**
- b) **di avere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato;**

c) di ottenere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti.

9. E' tenuto, nei casi specificatamente determinati dalla legge, al segreto d'ufficio.

10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza, in sede processuale, ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco, che si trovano implicati in conseguenza di fatti e di atti collegati all'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, a condizione che non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.

11. Il Comune assicura i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

12. Quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni di competenza della Giunta, da notificare contemporaneamente ai presidenti dei gruppi consiliari, di cui alla richiesta, dovranno essere inviate dal Segretario Generale al Co.Re.Co. per il controllo di legittimità.

ART. 39

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale, che ne informa immediatamente il Sindaco.

ART. 40

CONSIGLIERE ANZIANO

1) *E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei Consiglieri candidati alla carica di Sindaco. (*)*

ART. 41

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri nella prima seduta, successivamente alla convalida, con una dichiarazione di adesione sottoscritta da consegnare al presidente dell'assemblea, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio, si costituiscono in gruppi.

2. *Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri. Un gruppo può essere composto da un solo Consigliere a condizione che rappresenti una lista che abbia ottenuto un solo seggio. (*)*

3. A ciascun gruppo consiliare vengono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

ART. 42

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPI

- 1. La conferenza, formata dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale ed in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente.*
- 2. L'organizzazione ed i poteri della Conferenza sono determinati dal Regolamento. (*)*

ART. 43

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da sei assessori.**
- 2. Un assessore, designato contestualmente al documento programmatico, assume la carica di vice Sindaco ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco.**
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, svolge tali funzioni l'assessore più anziano di età.**

ART. 44

ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.*
- 2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in Enti ed Istituzioni.*
- 3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di terzo grado, adottanti ed adottati.*
- 4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.*
- 5. Ulteriori cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge. (*)*

ART. 45

ELEZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1) Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio.*
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali che vanno discussi ed approvati dal Consiglio. (*)*

ART. 46

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

- 1) Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituti sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, o comunque da esso dipendenti. (*)*

ART. 47

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

- 1) *In caso di dimissioni, o impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.*
- 2) *In caso di contemporanea assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vicarie sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.*
- 3) *Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.*
- 4) *Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.*
- 5) *In caso di impedimento temporaneo di un Assessore il Sindaco delega altro Assessore ad assumerne ad interim le funzioni.*
- 6) *Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta. (*)*

ART. 48

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) *La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.*
- 2) *Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.*
- 3) *Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.*
- 4) *La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Essa è consegnata al Segretario Comunale che la notifica al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.*
- 5) *La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.*
- 6) *L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio. (*)*

ART. 49

DIMISSIONI DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI (*)

- 1) *Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.*
- 2) *Il Sindaco provvederà con atto proprio alla sostituzione degli Assessori dimissionari dandone comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla nomina.*

ART. 50

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

- 1) *La decadenza della carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:*
 - a) *accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;*
 - b) *negli altri casi previsti dalla legge.*

2) *Fatte salve le ipotesi di legge, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di un qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. (*)*

ART. 51

REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 1) *Il Sindaco può in qualsiasi momento procedere alla sostituzione di un proprio Assessore con comunicazione motivata al Consiglio Comunale.*
- 2) *Il Sindaco, nominato il nuovo Assessore, deve darne comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva. (*)*

ART. 52

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

- 1) *La Giunta è organo collegiale di collaborazione con il Sindaco.*
- 2) *Essa è composta dal Sindaco che la presiede ed un numero di Assessori pari a quello massimo previsto dalla normativa vigente.*
- 3) *Le attribuzioni dei singoli Assessori, relativi ai diversi settori dell'Amministrazione, sono stabilite dal Sindaco al momento della loro nomina. Il Sindaco, nel corso del mandato può sempre procedere ad una diversa ripartizione di tali attribuzioni.*
- 4) *Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti adottati dalla Giunta, ed individualmente per gli atti dei loro rispettivi assessorati.*
- 5) *In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, spetta al Vice Sindaco esercitarne le funzioni. (*)*

ART. 53

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1) *La Giunta compie tutti gli atti che per legge, per il presente Statuto e per i regolamenti di esecuzione, non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, ed agli organi burocratici.*
- 2) *Svolge, in generale, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale. (*)*

ART. 54

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. **La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, con avviso scritto da far pervenire agli assessori almeno 12 ore prima, anche presso l'ufficio dell'Assessore stesso. In caso di urgenza, e solo per un argomento, può essere riunita, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.**
2. **Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.**
3. **Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, ma possono partecipare, a richiesta del Sindaco, i revisori dei conti, senza, peraltro, diritto di voto.**

4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
5. La Giunta può assumere deliberazioni d'urgenza solo nei casi previsti dall'art. 32 legge 142/90.

ART. 55

FUNZIONI DEL SINDACO

1. *Il Sindaco presiede la Giunta. (*)*
2. **Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.**
3. **Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.**
4. **Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.**
5. **Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalla legge regionale, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.**
6. **Per le funzioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.**

ART. 56

COMPETENZE DEL SINDACO

- 1) *Il Sindaco, che è l'organo responsabile dell'Amministrazione:*
 - a) *rappresenta il Comune;*
 - b) *convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;*
 - c) *promuove e coordina le attività degli Assessori;*
 - d) *sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti degli organi comunali;*
 - e) *coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio, orari degli esercizi commerciali;*
 - f) *indica i referendum comunali, previa deliberazione del Consiglio;*
 - g) *sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;*
 - h) *rappresenta in giudizio il Comune;*
 - i) *provvede all'osservanza dei regolamenti;*
 - l) *rilascia attestati di notorietà pubblica;*
 - m) *avvia il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti e può sospenderli, nei casi di urgenza espressamente previsti dal Regolamento Organico, riferendone alle Organizzazioni Sindacali, ed ai Presidenti dei gruppi consiliari;*
 - n) *promuove e conclude gli accordi di programma;*
 - o) *nomina designa e revoca i rappresentanti del Comune. Presso enti, aziende, ed istituzioni, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;*
 - p) *comunica al Consiglio la nomina e la revoca motivata degli Assessori;*
 - q) *può apporre la "riservatezza" a documenti ed atti del Comune;*
 - r) *nomina i responsabili dei servizi e degli uffici;*
 - s) *esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge;*
 - t) *esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dal presente Statuto;*
 - u) *si avvale, per le proprie funzioni, degli uffici comunali ed, eventualmente, di consulenti esterni. (*)*

ART. 57

DELEGATI DAL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione, relative alle funzioni istruttorie loro assegnate.

2. Nell'attribuzione delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

3. Il Sindaco, quando particolari motivi lo richiedano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

ART. 58

DECENTRAMENTO

1) *Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro 90 giorni dall'insediamento, sono istituiti i Consigli di quartiere, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. (*)*

2) **I Consigli di quartiere sono eletti dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle proporzioni dei gruppi politici che lo compongono.**

3) **La composizione, la estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento dei singoli Consigli di quartiere sono disciplinati dal regolamento.**

4) **Le funzioni delegate ai Consigli di quartiere sono deliberate dal Consiglio Comunale, il quale ne assicura l'esercizio con appositi stanziamenti di bilancio ed assegnazione di personale.**

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 59

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza delle procedure e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale ed ai dirigenti.

2. Assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

3. Il principio di responsabilità dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati è assicurato per come previsto dalla legge 8/6/90 n. 142, dalla legge 7/8/90 n. 241, dal presente Statuto e dal regolamento del personale.

ART. 60

PERSONALE

1. Il Comune disciplina con regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità allo Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Sono disciplinati con il regolamento del personale, nel rispetto della legge quadro sul pubblico impiego:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico e di estinzione per rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuno di essi compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione;

4. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa, ed è collocato in aree di attività;

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ART. 61

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. La responsabilità disciplinare del personale sarà giudicata secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;

le modalità di applicazione, inserite in apposito regolamento, dovranno prevederanno le relative sanzioni, il procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione, all'uopo predisposta, è composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario Generale del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità di cui al regolamento organico.

ART. 62

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'organizzazione burocratica del Comune è definita dal regolamento, che ne individua l'articolazione organizzativa e funzionale.
2. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.
3. Ad ogni funzionario, cui sono attribuiti i compiti di direzione, va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
4. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi;
5. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sott'ordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
6. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi.

ART. 63

AREE FUNZIONALI E UNITA' ORGANIZZATIVE

1. Il regolamento individua distinte aree funzionali, cui afferiscono le unità organizzative di massima dimensione, nonché le modalità, procedure e requisiti per l'affidamento, o la revoca di incarichi di direzione.
2. E' istituito il nucleo di valutazione degli obiettivi assegnati alla responsabilità dei funzionari e di verifica dei risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi.

ART. 64

SEGRETARIO GENERALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale del Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco del Comune da cui dipende funzionalmente, oltre alle funzioni di cui all'art. 51 della legge 142/90:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - b) compie tutti quegli atti e tutte quelle attività necessarie per eseguire i provvedimenti degli organi elettivi;
 - c) vigila sulla istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - d) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio ed esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni;
 - e) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di personale direttivo e dirigenziale;

- f) riceve le richieste di trasmissione al Co.Re.Co. delle deliberazioni di Giunta;
- g) riceve gli atti di dimissione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri;
- h) invia ai presidenti dei gruppi ed al difensore civico copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta;
- i) presiede e dirige la conferenza dei responsabili delle aree funzionali.

ART. 65

VICE SEGRETARIO GENERALE

1. E' previsto nella pianta organica del Comune il posto del Vice Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario svolge i compiti stabiliti dal comma 4 dell'art. 52 legge 142/90.
3. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina del posto di Vice Segretario, devono essere analoghe a quelle previste per il posto di Segretario dell'Ente.
In ogni caso dovranno essere salvaguardati i diritti acquisiti da chi ha già conseguito la nomina in ruolo con la qualifica di Vice Segretario.
4. Oltre ai compiti di cui al comma 2 il Vice Segretario è preposto alla direzione di area funzionale di massima estensione.

ART. 66

CONFERENZE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei responsabili delle aree funzionali, presieduta e diretta dal Segretario Generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i responsabili delle aree funzionali, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

ART. 67

COMPITI ED ATTIVITA' DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI E

RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

1. L'attività dei funzionari è ispirata al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai medesimi.
2. Ad essi, altresì, competono l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, e l'espletamento di incarichi speciali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente.
3. Spettano, ancora, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti dovuti, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con esclusione di quelli che comportano impegni di spesa a prestazione periodica, salvo esplicita autorizzazione della Giunta.

4. Spetta ai dirigenti di area funzionale presiedere le commissioni di appalto di opere e servizi, per le alienazioni di beni comunali, secondo le modalità e procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti.

5. Spetta ai funzionari la presidenza di commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente, non attribuite al Segretario generale dall'art. 64 del presente statuto, nel rispetto del principio di rotazione e secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono formate da esperti, estranei al Consiglio ed alla Giunta Comunale, in possesso di requisiti stabiliti dal regolamento.

7. Spetta ai funzionari ed ai responsabili di unità amministrative organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da essi dipendono.

8. Spetta ai funzionari preposti alla direzione di aree funzionali assegnare il restante personale a ciascuna unità organizzativa di massima dimensione.

9. Spetta anche ai funzionari - responsabili adottare gli atti di certificazione, di attestazione, le dichiarazioni, altri atti a contenuto privo di manifestazione di volontà, nell'ambito delle rispettive materie di competenza ad eccezione di quelle dalla legge attribuite alla competenza del Sindaco.

ART. 68

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite e dei risultati conseguiti, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici cui sono preposti, ai sensi delle leggi 86/90 -142/90 241/90.

2. In particolare sono responsabili dell'esecuzione delle direttive generali degli organi dell'Ente, secondo le modalità previste nel regolamento.

ART. 69

INCARICHI DI DIRIGENZA

1. La copertura temporanea dei posti di qualifica dirigenziale può avere luogo con deliberazione d'incarico del Consiglio Comunale, valutata la professionalità, in relazione al posto da ricoprire, prima tra i dipendenti e, in mancanza di questi, tra professionisti esterni selezionati come da regolamento.

2. Con questi ultimi sarà stipulato un contratto a termine di diritto privato.

3. L'incarico, di cui al precedente comma, potrà cessare con provvedimento motivato del Consiglio, in riferimento al mancato conseguimento degli obiettivi.

ART. 70

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati, e convenzioni a termine, fissandone modalità e durata.

ART. 71

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

1. Gli amministratori ed i dipendenti, che per inosservanza di un dovere d'ufficio, connesso all'esercizio delle loro funzioni, cagionino, mediante violazione di diritti, un danno ingiusto per comportamento doloso o colposo, sono tenuti al risarcimento personalmente.

2. Il danno può investire sia gli interessi della Pubblica Amministrazione che gli interessi dei terzi.

3. Gli Amministratori ed i dipendenti, autori del fatto dannoso, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni e non si estende agli eredi.

5. Quando la violazione dei diritti sia derivata da atti di organi collegiali dell'Ente, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio, che hanno partecipato all'adozione dell'atto.

6. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

7. Ove il Comune corrisponda ad un terzo l'ammontare di un danno, si rivale contro il responsabile del fatto dannoso.

8. Sono fatte salve le eventuali azioni penali e/o disciplinari.

9. Il Segretario generale, i dirigenti ed i responsabili di uffici, che vengono a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto dei subordinati, di fatti, che diano luogo a responsabilità, sono tenuti a farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicandone gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dell'ammontare dei danni.

ART. 72

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI

E DEI DIPENDENTI.

1. Gli amministratori ed i dipendenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, se, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalle leggi e dai regolamenti, cagionino un danno all'Amministrazione, che si concreti in una diminuzione patrimoniale, dovuta ad una minore entrata, o per avere imputato all'Ente una maggiore spesa.

2. L'evento dannoso deve essere sempre ricondotto ad un comportamento doloso o colposo.

3. La competenza ad esercitare l'azione di responsabilità è del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

4. Incorrono nella responsabilità contabile i funzionari che abbiano maneggio di pubblico denaro e di beni dell'Ente.
5. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni e non si estende agli eredi.
6. E' fatta salva l'eventuale azione penale e/o disciplinare.

ART. 73

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Il Segretario Generale, il Capo Settore, i Dirigenti di Servizi, i Funzionari, preposti alle unità operative, sono responsabili, ai sensi di legge, ognuno per quanto di competenza, all'istruttoria delle deliberazioni.
2. Il dirigente di grado più elevato ha il compito di definire le priorità, di stabilire le metodologie generali, di gestire gli aspetti comuni a tutte le strutture di livello inferiore, di individuare il responsabile del procedimento, di valutare i risultati.
3. Il dirigente del servizio o unità avente competenza nella materia relativa ad un determinato procedimento, ha il compito di organizzare l'attività specifica per la soluzione della pratica, definendo parametri tecnici ed operativi.
4. Il responsabile del procedimento ha la competenza di tutte le fasi dell'operazione.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 74

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare della potestà impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 75

ENTRATE

1. La finanza del comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per la comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. La Regione assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate:

- a) per la realizzazione del piano regionale di sviluppo;
- b) per la realizzazione dei programmi di investimento.

I piani suddetti, che non prevedono la copertura finanziaria in questione, sono da ritenersi illegittimi.

ART. 76

GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa, con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché, la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 77

USCITE

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi delle universalità, delle integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8/6/90 n. 142.
4. L'Ente è tenuto ad osservare l'obbligo dell'equilibrio gestionale del bilancio.
5. A tal fine, all'atto della predisposizione dello schema di bilancio ed in tutte le fasi successive di esecuzione dello stesso, l'ufficio di Ragioneria dovrà garantire la costante coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelle delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
6. Una eventuale violazione di detto obbligo determina la responsabilità di cui agli artt. 71 e 72 del presente Statuto.

ART. 78

SERVIZIO TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate versate in base ad ordini di incasso e liste di carico del concessionario del servizio;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate ammortamento mutui e dei contributi previdenziali, ai sensi della legge 8/1/79 n.3.
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 legge 142/90 e da apposita convenzione.

ART. 79

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza, scelti come appresso:
 - a) uno tra gli iscritti al ruolo dei Revisori Ufficiale dei Conti con funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Nel triennio non possono assumere altri incarichi analoghi presso altri Enti locali.
3. Si applicano per i singoli componenti il collegio le cause di incompatibilità previste dagli artt. 290 T.U. 4/2/1915 n. 148, 2399 c.c., e art. 6 legge n. 80/91.

4. Il Collegio dei Revisori assume la natura di organo interno dell'Ente ed i componenti sono revocabili per inadempienza e per gravi motivi, che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

5. Il collegio dei Revisori vigila costantemente sulla gestione dell'Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili espressamente previste dalla legge; attesta la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con i risultati della gestione; redige apposita relazione sul conto stesso; formula rilievi e proposte sulla regolarità, produttività, efficienza ed economicità della gestione; collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di vigilanza.

6. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché di avvalersi della sede e delle attrezzature e della collaborazione della struttura burocratica.

7. Per i componenti del collegio è fissato un compenso, la cui entità sarà determinata nella delibera di nomina, ai sensi di legge.

8. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio in occasione della discussione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle riunioni di Consiglio, di Giunta e di commissioni ogni qualvolta il Sindaco o i presidenti delle commissioni consiliari, nelle loro rispettive competenze, ritengano opportuno invitarlo.

9. Il collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, secondo le modalità del presente Statuto e dei regolamenti.

ART. 80

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni legislative che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità comunale.

ART. 81

CONTRATTI

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 56 della legge 142/90.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 82

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 1. Il Comune può assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.**
- 2. La legge stabilisce i servizi riservati, in via esclusiva, alla gestione, con diritto di privativa.**

ART. 83

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio delibera l'assunzione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni, il cui capitale sociale è detenuto almeno al 51% dal Comune, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione dell'assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno essere indicati i principi di cui all'art. 3 del D.P.R. 1/10/1986 n.902 e successive integrazioni o modificazioni.

3. Qualora alla costituzione della S.p.A. partecipino più Enti locali, il potere di nomina degli amministratori e dei sindaci di rispettiva competenza è esercitato, secondo gli accordi intercorsi, e deliberati dai Consigli, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. I componenti del consiglio di amministrazione, nominati dal Comune, sono scelti fra soggetti esterni al Consiglio Comunale e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, nonché abbiano una notoria e specifica competenza tecnica ed amministrativa.

5. La durata del consiglio di amministrazione e della stessa società per azioni sono fissate nell'atto costitutivo, ai sensi della legge, in uno alle attribuzioni ed alle competenze.

ART. 84

PARTECIPAZIONE A S.P.A. O AZIENDE

1. Il Comune può partecipare, con deliberazione del Consiglio, a s.p.a. o aziende promosse da altri soggetti pubblici o privati.

ART. 85

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone il relativo Statuto.

2. Il Consiglio può, altresì, deliberare la costituzione di istituzioni e organismi, dotati di solo autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'azienda e delle istituzioni sono:

- a) il consiglio di amministrazione, di non più di 8 componenti, e comunque in numero pari, nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che posseggano i requisiti di

eleggibilità a consigliere comunale e una specifica notoria competenza tecnica ed amministrativa.

Per l'eventuale revoca dei componenti il consiglio di amministrazione si applicano le norme vigenti per la revoca degli assessori comunali;

b) il presidente, in possesso degli stessi requisiti richiesti per i componenti il consiglio di amministrazione, nominato dal Consiglio Comunale, con votazione separata, che precede quella degli altri componenti il consiglio di amministrazione;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, o incaricato temporaneamente tra i dirigenti dell'Ente nelle more di copertura del relativo posto.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

5. Il capitale di dotazione è conferito dal Comune, che determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

6. Il personale da assegnare può essere scelto tra i dipendenti del Comune o assunto all'esterno ai sensi di legge.

7. Le attribuzioni degli organi e le competenze del direttore e del personale dipendente sono fissate dai rispettivi regolamenti.

8. I consigli di amministrazione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

9. La votazione per la nomina del presidente ed il consiglio di amministrazione avviene con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei votanti.

10. Lo Statuto delle aziende speciali deve prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO VII

ASSOCIAZIONI E COOPERAZIONE

ART. 86

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposita convenzione con Enti, al fine di svolgere servizi determinati e funzioni in modo coordinato.

2. Le convenzioni devono obbligatoriamente stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 87

CONSORZI

1. Il Comune può costituire consorzi o partecipare alla costituzione di essi con Comuni o altri soggetti pubblici o privati per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste nel presente Statuto per le aziende speciali, se compatibili.
2. I consigli degli Enti consorziati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo, in uno allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione degli atti fondamentali del consorzio stesso, agli Enti consorziati.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea consortile, che è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
5. L'assemblea consortile elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
6. Il Comune si adegnerà alle norme fissate dalla legge dello Stato per l'eventuale costituzione di consorzi obbligatori.

ART. 88

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi, per la loro definizione ed attuazione che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata dello stesso Ente e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione in accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. L'accordo può essere promosso dal Sindaco, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.
3. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze degli Enti consorziati.
4. Al fine di verificare la possibilità dell'accordo, il Sindaco convoca una conferenza di tutti gli Enti interessati.
5. L'accordo, che consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Consiglio Comunale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. La disciplina e la vigilanza sugli accordi di programma, di cui all'art. 27 della Legge 8/6/90 n. 142, si applica a tutte le opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 89

POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione nonché degli uffici e servizi.

ART. 90

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito degli estremi del controllo e della pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. La dichiarazione di entrata in vigore è posta in calce all'originale dal Segretario Generale del Comune.

ART. 91

MODALITA'

1. *Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 della legge 08.06.90, n. 142 purchè sia trascorso un anno dalla entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica ed integrazione. Tali limiti di tempo non si applicano ad eventuali modifiche imposte da successive disposizioni di legge. (*)*
2. **Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata, se non trascorso un anno dalla deliberazione di reiezione.**
3. **La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.**

ART. 92

- 1) *Il presente Statuto si applica compatibilmente alle disposizioni di legge attualmente vigenti. (*)*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. **Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.**
 2. **I regolamenti previsti dallo Statuto, esclusi quelli di contabilità e disciplina dei contratti previsti dall'art. 59 legge 142/90, devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo.**
- Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano operanti quelli attualmente in vigore.**

() - Modifiche allo Statuto originario apportate, a seguito della legge n. 81/1993, con deliberazione del Consiglio Comunale di Cassano all'Ionio n. 64 del 19/07/1994, esecutiva, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 107 del 24/11/1994.*